



Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana

Servizio Studi
Ufficio del Bilancio



NOTA DI LETTURA

Note sulla natura giuridica del giudizio di parifica della Corte dei conti e suoi riflessi
sull'attività legislativa dell'ARS

Documento n. 20 - 2021

XVII Legislatura - 21 luglio 2021



L'Ufficio redige Documenti su tutti i disegni di legge assegnati per l'esame alla Commissione Bilancio e su quelli ad essa trasmessi dalle Commissioni di merito per il parere sulla copertura finanziaria, sui documenti di finanza pubblica trasmessi all'Assemblea e sulle tematiche aventi rilievo finanziario, oggetto di discussione o di indagini conoscitive da parte degli organi dell'Assemblea.

Servizio Studi

Ufficio del bilancio, fondi comunitari ed extraregionali

Direttore dott.ssa Laura Salamone

Consigliere parlamentare Capo ufficio dott. Rosario Amato

Consigliere parlamentare dott.ssa Marina Salvetti

Segretario parlamentare, U.O. Documentazione per l'area economico-finanziaria e comunitaria, sig.ra Paola Canino

I documenti possono essere richiesti alla segreteria del Servizio:
tel. 091 705 4884- fax 091 705 4371 - mail serviziostudi@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea regionale siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea regionale siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

INDICE

RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE. CONTENUTO, FUNZIONE E NORMATIVA REGIONALE IN MATERIA.....	4
IL GIUDIZIO DI PARIFICA DELLA CORTE DEI CONTI: EVOLUZIONE STORICA.	5
IL GIUDIZIO DI PARIFICA DELLA CORTE DEI CONTI: NATURA GIURIDICA.....	7
RAPPORTO TRA ESITO DELLA PARIFICA E APPROVAZIONE DEL RENDICONTO E CONSEGUENZE DI UN'APPROVAZIONE NON CONFORME AI RILIEVI DELLA CORTE DEI CONTI.....	9
IL CALCOLO DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE.	11
TABELLA RIEPILOGATIVA DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	12
LE MODALITÀ DI RIPIANO DEL DISAVANZO.	16
LA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO 2021.	17
APPENDICE DI DOCUMENTAZIONE	20
CORTE COSTITUZIONALE - MASSIME	20
STATUTO DELLA REGIONE SICILIANA, ART. 19	25
L.R. 13-1-2015 N. 3, ART. 11	25
L.R. 3-5-2001 N. 6, ART. 52 COMMA 10.....	28
D.LGS. 23-6-2011 N. 118, ART. 11	29
D.LGS. 23-6-2011 N. 118, ART. 42	35
D.LGS. 23-6-2011 N. 118, ALLEGATO 1	39
COST. 27-12-1947, ARTT. 100 E 103.....	40
R.D. 12-7-1934 N. 1214, ARTT. 39, 40, 41	41
D.L. 10-10-2012 N. 174, ART. 1.....	42

Rendiconto generale della Regione. Contenuto, funzione e normativa regionale in materia.

L'art. 19, III comma, dello Statuto della Regione siciliana prevede che il rendiconto relativo all'esercizio finanziario, venuto in scadenza l'anno precedente e predisposto dal Governo, sia approvato con legge dall'Assemblea.

Con il rendiconto generale, l'amministrazione regionale espone le risultanze degli atti di gestione del bilancio nel corso dell'anno precedente. Il relativo disegno di legge è atto di iniziativa governativa e la sua approvazione da parte dell'organo legislativo costituisce atto tipico di controllo politico sull'operato dell'esecutivo.

In ordine alla predisposizione del Rendiconto Generale della Regione, nonché alle modalità ed ai termini per la presentazione all'Assemblea regionale siciliana, l'articolo 11, comma 8, lettera d) della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 e s.m.i., nel recepire le disposizioni in materia di armonizzazione contabile dettate dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i., ha stabilito che, nelle more dell'adozione della nuova disciplina organica di contabilità, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

Con legge regionale sono, infatti, fissati i limiti per la gestione finanziaria del bilancio di previsione e approvati i risultati della gestione medesima. La struttura del rendiconto e i termini di presentazione del disegno di legge sono regolati in conformità alle corrispondenti disposizioni legislative nazionali (ed in particolare i commi 12 e 13 dell'articolo 11 del D.lgs. n.118/2011 e s.m.i.) in attuazione del rinvio contenuto nell'articolo 52, comma 10, della legge regionale n. 6 del 2001. Sul punto, infatti, non esiste una specifica disciplina nella legge regionale di contabilità.

Il giudizio di parifica della Corte dei conti: evoluzione storica.

Nell'esplicazione di questa importante funzione parlamentare si inserisce, storicamente, il giudizio di parifica della Corte dei conti che, sin dagli albori dello Stato unitario (cfr. artt. 29 e 32 della legge 14 agosto 1862, n. 800), ha esercitato una funzione certativa delle risultanze di gestione del bilancio pubblico.

Si segnala che già all'indomani dell'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, la Regione siciliana, con il decreto legislativo di attuazione n. 655 del 1948, ha fatto rinvio alla disciplina nazionale circa le modalità di presentazione e la struttura stessa del rendiconto, di guisa che il giudizio di parifica, da parte delle Sezioni Riunite per la Regione siciliana, è sempre intervenuto quale momento fondamentale del ciclo di bilancio ai sensi degli artt. 39, 40 e 41 del T.U. sulla Corte dei conti di cui al R.D. n. 1214 del 1934.

Diversamente è accaduto per le Regioni a Statuto ordinario, nelle quali il rendiconto viene parificato dalle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti a partire dal 2012, anno di entrata in vigore del d.l. 10 ottobre n° 174 convertito in legge 7 dicembre 2012 n° 212. Anche in tal caso, per altro, il legislatore ha rinviato ai citati artt. 39, 40 e 41 del T.U. sulla Corte dei conti.

Ne deriva che, ad oggi, la parifica di tutti i rendiconti regionali avviene, *mutatis mutandis*, con le "formalità della giurisdizione contenziosa" e si sostanzia in due atti tipici: la decisione di parifica e la relazione allegata.

Intorno alla natura giuridica della relazione non pare ci siano, in dottrina, dubbi di sorta. Essa, infatti, assolve a una funzione di controllo-referto in cui il Giudice contabile formula osservazioni in merito alla legittimità ed alla regolarità della gestione, proponendo misure correttive ed interventi di riforma per assicurare l'equilibrio di bilancio e migliorare l'efficacia e l'efficienza della spesa.

Circa la decisione di parifica, al contrario, possono ravvisarsi impostazioni ricostruttive diverse che tengono conto dell'evoluzione del concetto stesso di bilancio statale e regionale e delle funzioni attribuite alla Corte dei conti.

Non v'è dubbio, infatti, che il giudizio di parifica sia stato tradizionalmente collocato nell'alveo dell'art. 100, Cost. quale attività di controllo, seppure esercitata con le forme della giurisdizione contenziosa, finalizzata all'esercizio da parte della Corte dei conti di un compito ausiliario nei confronti dell'organo legislativo. In tale ottica, la delibera aveva natura di atto sostanzialmente amministrativo e formalmente giurisdizionale con funzione certificativa della correttezza dei conti pubblici verso l'esterno.

Il ruolo del giudizio di parifica come mero "controllo-referto" è stato, per vero, messo in discussione fin dalle prime pronunce¹, risalenti agli anni Sessanta, con cui la Corte Costituzionale astrattamente riconosceva alla Corte dei conti, in sede di parifica del rendiconto dello Stato, la legittimazione ad agire come giudice *a quo* nei giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale.

La Consulta, però, aveva inizialmente escluso che il Giudice contabile potesse impugnare le leggi di bilancio e di spesa ritenendole, nel merito, estranee al controllo di corrispondenza contabile effettuato sul rendiconto.

Con l'evoluzione della c.d. Costituzione finanziaria e la centralità che il bilancio è venuto ad assumere quale bene giuridico tutelato *ex se*, la Corte costituzionale ha riaffermato la competenza del Giudice contabile a sollevare la questione di legittimità costituzionale, ampliandone il perimetro fino ad affermare che, ai fini dell'esercizio di funzioni di giudice *a quo* "la parifica della Corte dei conti è, sotto molteplici aspetti, analoga alla funzione giurisdizionale, piuttosto che assimilabile

¹ Corte Cost., sentenze nn. 165 del 1963, 121 del 1966, 142 e 143 del 1968

a quella amministrativa, risolvendosi nel valutare la conformità degli atti che ne formano oggetto alle norme del diritto oggettivo, ad esclusione di qualsiasi apprezzamento che non sia di ordine strettamente giuridico. Il controllo effettuato dalla Corte dei conti è un controllo esterno, rigorosamente neutrale e disinteressato, volto unicamente a garantire la legalità degli atti a essa sottoposti, e cioè preordinato a tutela del diritto oggettivo”².

Ma è con il citato d.l. 174 del 2012 e con l'estensione della competenza della Corte dei conti sui rendiconti regionali che la funzione strettamente ausiliaria dell'organo legislativo svolta dal giudizio di parifica viene messa in discussione.

Difatti, il legislatore del 2012, nel solco delle importanti riforme costituzionali degli artt. 81, 97, 117 e 119, ha ricondotto il giudizio di parifica alla tutela dell'equilibrio di bilancio. Ci si è chiesti, dunque, se accanto al richiamo ad un principio di stretta derivazione europea non fosse necessario un ripensamento sull'efficacia stessa della delibera di parifica fino ad ipotizzarne una valenza vincolante.

Il giudizio di parifica della Corte dei conti: natura giuridica

Pertanto, si è sviluppato un ampio dibattito dottrinario intorno alla natura giuridica della delibera di parifica, alla luce dell'evoluzione della Costituzione finanziaria pur manifestandosi da più parti l'esigenza di salvaguardare l'autonomia delle Regioni e, in particolare, le prerogative delle Assemblee elettive³.

In estrema sintesi, è possibile individuare due differenti impostazioni ricostruttive.

² Corte Cost, sentenza n. 89 del 2017

³ Da ultimo, per una sintesi del dibattito dottrinario in questione M. Cecchetti, *l'insopprimibile esigenza di una "disciplina processuale" per il giudizio di parificazione dei rendiconti regionali*, in *Bilancio, Comunità e Persona*, 1/2021, 14 ss.

Una prima, tesa a valorizzare l'attività tradizionalmente ausiliaria della Corte dei conti in sede di giudizio di parifica, che riconduce la delibera nell'alveo dell'art. 100, Cost. e ne fa derivare la natura strumentale all'esercizio della funzione legislativa, con la conseguenza di un'ampia libertà, da parte del legislatore, di seguire o meno le indicazioni del Giudice contabile.

Una seconda impostazione, al contrario, valorizzando il ruolo della Corte dei conti nel nuovo scenario costituzionale in cui risalta il principio dell'equilibrio del bilancio, valorizza il profilo giurisdizionale del procedimento e, facendo leva sull'art. 103, Cost., si spinge sino a paventare una forza conformativa del giudizio di parifica rispetto alla legge di approvazione del rendiconto.

Tale ultima ricostruzione, per vero, non appare condivisibile specie in assenza di una espressa volontà del legislatore in tal senso. Infatti, seppure è innegabile il rafforzamento dei controlli sui bilanci regionali voluto dal citato d.l. 174 del 2012, va comunque ricordato che, nell'introdurre il giudizio di parifica, il comma 5 dell'art.1 si limita, significativamente, a rinviare alle norme del T.U. sulla Corte dei conti, in nulla innovando rispetto al suo tradizionale ruolo ausiliario.

Inoltre, nel sanzionare con pronuncia di illegittimità costituzionale, tra gli altri, il comma 7 dell'art. 1 del d.l. 174 del 2012 (nella parte in cui faceva discendere un effetto impeditivo dell'efficacia delle leggi regionali dalla mancata eliminazione delle irregolarità, eventualmente riscontrate dalla Corte dei conti non in occasione della parifica ma in sede di controllo sulla gestione dei bilanci preventivi e dei rendiconti regionali) la Corte Costituzionale ha avuto modo di chiarire che i Consigli regionali esercitano la propria potestà legislativa « *in piena autonomia politica, senza che organi a essi estranei possano né vincolarla né incidere sull'efficacia degli atti che ne sono espressione (salvo, beninteso, il sindacato di costituzionalità*

delle leggi regionali spettante alla Corte costituzionale» (Corte Cost. sentenza n. 39 del 2014).

In tal senso, si sono pronunciate anche le SS.RR. per la Regione siciliana, che, nel 2018, in sede di giudizio di parifica del rendiconto relativo all'esercizio 2017, hanno ricordato che, *“il giudizio di parifica innanzi alla Corte dei conti, in definitiva, non impedisce all'Assemblea regionale, né di approvare il Rendiconto nella formulazione (pur) censurata dalla Corte dei conti, né di emendarlo”* (N. 5/2018/SS.RR./PAR.).

Rapporto tra esito della parifica e approvazione del rendiconto e conseguenze di un'approvazione non conforme ai rilievi della Corte dei conti.

Ciò detto, quanto al rapporto tra la deliberazione di parifica e la legge di approvazione del rendiconto, rimane fermo l'orientamento giurisprudenziale che, conformemente ai tradizionali principi che ascrivono la parifica alle funzioni della Corte dei conti di cui all'art. 100 Cost., riconosce la libertà dell'organo Assembleare di approvare il rendiconto anche senza tener conto dei rilievi espressi in sede di parifica dal giudice contabile (o conformandosi soltanto parzialmente).

Va tuttavia tenuto presente che la scelta del Governo di presentare un rendiconto non conforme alle irregolarità segnalate dalla Corte e di conseguenza eventualmente quella dell'Assemblea di approvare il rendiconto nella forma censurata in sede di parifica non rimane senza conseguenze. Potrebbe comportare conseguenze sotto il profilo della censurabilità della legge di rendiconto.

Infatti, la legge di approvazione del rendiconto potrà comunque essere impugnata dal Governo, ai sensi dell'art. 127 Cost., lamentando, in modo specifico, la

violazione degli artt. 81 e 119 Cost., oltre che l'eventuale violazione di altre norme costituzionali.

Inoltre la stessa Corte dei Conti, in occasione del giudizio sul rendiconto relativo all'esercizio finanziario successivo, potrebbe sollevare questione di legittimità costituzionale per quelle determinazioni legislative che risentono delle irregolarità segnalate nella delibera precedente.

In tal senso depone il principio di continuità del bilancio (princ. 11 del D.lgs. 118/2011) sulla scorta del quale la Consulta ha avuto modo di ravvisare l'incostituzionalità della legge di approvazione del bilancio preventivo basata sulle risultanze di un rendiconto non veritiero⁴.

Va segnalato, in questa sede, che, a causa delle note vicende che hanno interessato il giudizio di parifica del rendiconto della Regione siciliana per l'anno 2019, la delibera della Corte dei conti è intervenuta il 18 giugno 2021 di guisa che le eventuali refluenze finanziarie derivanti dall'approvazione del rendiconto medesimo (con o senza l'adozione delle modifiche suggerite dalla Corte) si avranno sull'esercizio del 2021.

Si rammenta, ancora, che le irregolarità evidenziate dal Giudice contabile attengono, in massima parte, al risultato di amministrazione il quale, in base all'art. 42 del d.lgs. 118/2011 e alla consolidata giurisprudenza costituzionale⁵, consente la verifica, a consuntivo, dell'equilibrio di bilancio.

Dunque, dubbi non sembrano sussistere circa la facoltà dell'Assemblea regionale di approvare con legge un rendiconto che si discosti dalle indicazioni ricevute dalle SS.RR. sulla possibilità di adozione di una legge di assestamento del bilancio 2021

⁴ Cfr., da ultimo, Corte Cost., sent. n. 107 del 2016 anche se, in quella occasione, la Corte definì lo Stato "custode" della finanza pubblica, con ciò lasciando intendere, seppure in forma di *obiter dictum*, l'obbligatorietà dell'impugnazione in via principale per violazione dell'art. 81, Cost.

⁵ Corte Cost sett. n. 89 del 2018 e n.29 del 2017.

che modifichi solo parzialmente i saldi nella direzione auspicata dalla Corte dei conti.

Ad ogni buon conto, occorre segnalare la opportunità di una composizione, già in fase di presentazione del rendiconto all'organo legislativo, delle discordanze contabili che più incidono sul risultato di amministrazione.

Il calcolo del disavanzo di amministrazione.

Tanto evidenziato, pare opportuno soffermarsi su quelle poste di bilancio, dichiarate irregolari dalle SS.RR., che generano disavanzo d'amministrazione il quale, secondo la Corte costituzionale "*deve essere obbligatoriamente ripianato*" poiché "*condiziona anche l'equilibrio degli esercizi futuri*" (Corte Cost., sent. 89 del 2017). Per le stesse ragioni, inoltre, occorre prendere in considerazione l'accertamento operato dal giudice contabile circa l'esatta quantificazione del disavanzo e delle quote di disavanzo relative al rendiconto 2018 da ripianare

E' agevole desumere dal dispositivo di parifica che sono numerose le irregolarità accertate dal Giudice contabile e, tuttavia, come si legge nelle motivazioni della stessa decisione n. 6/2021/SS.RR./PARI, "*il risultato di amministrazione, ovvero la verifica della sua attendibilità, costituisce l'oggetto principale se non lo scopo del giudizio di parificazione*" e le irregolarità a questo riferite "*hanno un diretto impatto sul saldo finanziario*" laddove le altre, pure essendo rilevanti, hanno "*effetti solo potenziali sul risultato di amministrazione*".

Nell'intento, dunque, di evidenziare i profili più strettamente inerenti al rispetto del principio fondamentale dell'equilibrio di bilancio da parte della Regione siciliana, si

sintetizzano le poste relative al risultato di amministrazione dichiarate irregolari, da un lato, e l'esatta quantificazione delle quote del disavanzo, dall'altro.

Una premessa è doverosa.

Due sono gli aspetti che caratterizzano la vicenda del risultato di amministrazione rilevato dalla Corte dei conti.

Da un lato, infatti, occorre evidenziarne l'andamento, dall'altro è necessario focalizzare gli aspetti relativi alle modalità di ripiano del disavanzo accertato che, evidentemente, condizionano le finanze regionali.

A tale ultimo proposito, come si dirà, viene in soccorso alle scelte regionali la previsione contenuta nell'art. 7 del d.lgs. n. 158 come novellato dal d.lgs. n. 8 del 2021.

Di seguito si riportano le voci che, secondo il giudizio delle SSRR, compongono le irregolarità del risultato di amministrazione con particolare riferimento alla errata contabilizzazione della parte accantonata, della parte vincolata, della parte destinata agli investimenti nonché di altre partite contabili da cui deriva una sovrastima dei residui attivi.

TABELLA RIEPILOGATIVA DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

CAPITOLO	DESCRIZIONE	DIFFERENZA (rispetto all'importo rendicontato dalla regione)	MOTIVAZIONE
215740	FONDO CONTENZIOSO (parte accantonata)	€ 315.269.748,83	• Non risponde ai principi contabili del d.lgs. 118 la creazione di un capitolo di spesa solo nominalmente descritto come "Fondo contenzioso" e su cui, invece, gravano uscite eterogenee. Occorre, al contrario, ACCANTONARE le somme per le liti sub iudice;

CAPITOLO	DESCRIZIONE	DIFFERENZA (rispetto all'importo rendicontato dalla regione)	MOTIVAZIONE
			<ul style="list-style-type: none"> • È contraria alla ratio dell'accantonamento l'inclusione di liti definite; • Il 16,4% delle liti non è stato quantificato; • L'abbattimento della quota a titolo di "riduzione per valutazione grado di soccombenza" non è conforme ai principi contabili;
215751 215742	FONDO RISCHI (DEBITI FUORI BILANCIO) (parte accantonata)	€102.612.582,56	<ul style="list-style-type: none"> • La Regione non ha contabilizzato i DFB pendenti, ovvero quelli di cui ai DDL n.605 del 2018; DDL n.645 e DDL 746 del 2019. Difatti, tali DDL non sono stati approvati dall'ARS. Tuttavia, a giudizio delle SS.RR., il mancato riconoscimento legislativo non fa venire meno la natura di passività potenziali di detti DFB. Inoltre, "in sede di quantificazione degli equilibri, è corretto che le maggiori passività siano considerate contabilmente certe in presenza di un ragionevole riscontro documentale del carattere temuto della loro esistenza". • Tali passività potenziali vanno accantonate in un apposito FONDO RISCHI.
215742	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (parte accantonata)	€ 34.992.196,45	<ul style="list-style-type: none"> • Non risponde al principio contabile di prudenza considerare al 100% la percentuale di riscossione anche in presenza di riscossioni e residui iniziali paria zero; • Il criterio utilizzato dall'amministrazione è arbitrario e irragionevole poiché attribuisce un indice di riscossione pari al 100% di residui di cui non si conosce l'esatto ammontare originario del credito.

CAPITOLO	DESCRIZIONE	DIFFERENZA (rispetto all'importo rendicontato dalla regione)	MOTIVAZIONE
	VINCOLI DA TRASFERIMENTI (parte vincolata)	€ 142.618.975,79	<ul style="list-style-type: none"> Vincoli da trasferimenti: la spesa è stata realizzata e finanziata per cassa con risorse regionali, l'insussistenza o la svalutazione di corrispondenti residui attivi ha generato un disavanzo dei fondi ordinari di pari valore sui GIRI 548, 360 e 806.
	FONDI DESTINATI A INVESTIMENTI (parte destinata agli investimenti)	€ 58.095,21	<ul style="list-style-type: none"> Mancato riporto nel fondo destinato agli investimenti della somma derivante dalla cancellazione di residui attivi relativi al titolo II con fonte di finanziamento libera.
4714	SOVRASTIMA RESIDUI ATTIVI DIP. T.P.L. (altre partite contabili)	€ 1.254.630,06	In conformità alle risultanze della deliberazione n. 79/2021/GEST del 112 maggio 2021
1987	SOVRASTIMA RESIDUI ATTIVI DIP. BENI CULTURALI (altre partite contabili)	€ 23.966,78	In conformità alle risultanze della deliberazione n. 79/2021/GEST del 112 maggio 2021
1784	SOVRASTIMA RESIDUI ATTIVI DIP. LAVORO, IMPIEGO, ORIENTAMENTI, SERVIZI E FORMAZIONE (altre partite contabili)	€ 1.800,00	In conformità alle risultanze della deliberazione n. 79/2021/GEST del 112 maggio 2021
<u>TOTALE del disavanzo di amministrazione dell'esercizio 2019</u>			
<u>€ 596.831.995,68</u>			

Si segnala, peraltro, che la Corte ha evidenziato, come detto, numerose altre irregolarità per un totale di € 479.742.597,99 che, tuttavia, in questa sede non si analizzeranno per la non diretta reflessione sul risultato di amministrazione.

A tale cifra, peraltro, si aggiunge la **quota di ripiano del disavanzo non recuperato nel 2018** che è da stimare in € 449.347.768, 68.

A tale proposito, si segnala che la Corte ha stigmatizzato l'omesso intero accantonamento, da parte del legislatore regionale del 2019, della spesa necessaria a far fronte al rischio di mancata sottoscrizione dell'Accordo Stato-Regione nei termini previsti dal d.lgs. 158/2019 (rischio che si è, poi, verificato).

In altri termini, le SS.RR., facendo applicazione del principio di equità intergenerazionale richiamato dalla Corte Costituzionale da ultimo nella sentenza 115 del 2020, in base al quale è illegittima la traslazione del debito pregresso da una generazione all'altra, senza che vi sia una correlata utilità per il sacrificio sopportato, ravvisano la irregolarità dell'appostamento di soli € 421.889.071,85 a ripiano del disavanzo pregresso.

Difatti, tale somma è stata calcolata dal Governo su una rateizzazione decennale che, tuttavia, non era affatto certa e che, di fatto, si è verificata solo nel gennaio 2021.

Secondo il giudice contabile, dunque, il calcolo della quota di disavanzo pregresso da accantonare nel 2019 andava effettuato a legislazione vigente, al di là delle modalità di ripiano future.

E, dunque, gli originari € 421.889.071,85 stimati dalla Regione sono ascesi a € 875.341.803,26. Tenuto conto, tuttavia, che nel 2019 sono stati recuperati € 425.994.034,58, pari al miglioramento del disavanzo tra l'esercizio 2018 e il 2019, restano da contabilizzare € 449.347.768, 68.

A giudizio delle SS.RR., peraltro, il sopravvenuto d.lgs. n. 8 del 2021, che sancisce definitivamente la rateizzazione decennale delle quote di disavanzo, non fa venire meno l'obbligo di esatta individuazione della quota stessa.

Seguendo l'incedere argomentativo delle SS.RR., dunque, sull'esercizio 2021 graverebbe il recupero delle seguenti quote:

- € 449.347.768, 68, provenienti dal 2019;
- € 453.451.831,40 provenienti dal 2020:
- € 421.889.071,85 quale quota ordinaria decennale del 2021.

Per un totale di € 1.324.689.571,94.

L'operatività della nuova norma di attuazione, che rinvia le quote di **disavanzo accertato nel 2018 da ripianare nel 2021** all'esercizio successivo a quello finale dei rispettivi piani di ammortamento delle singole componenti del disavanzo, si apprezza nell'evenienza per cui l'esercizio 2021 non viene gravato della quota complessiva di € 1.324.689.571,94 (aggiornato ad € 1.750.683.606,52 per effetto di irregolarità ulteriori rilevate dalla Corte).

Pertanto, si può concludere che tutti gli obblighi di copertura a carico dell'esercizio 2021, derivanti dal disavanzo accertato nel 2018, non sono da prendere in considerazione per un'eventuale legge di assestamento del bilancio.

Le modalità di ripiano del disavanzo.

Rimane da comprendere se, nell'attuale contesto ordinamentale, sia maturato un disavanzo da ripianare nell'immediato.

Va chiarito, preliminarmente, che le risultanze evidenziate dalle SS.RR. in merito al risultato di amministrazione per l'anno 2019, hanno come conseguenza la determinazione di **nuovo e diverso disavanzo rispetto a quello accertato nel 2018** il quale va ripianato secondo le normali regole di cui all'art. 42, comma 12 del d.lgs. n. 118 del 2011.

Inoltre, in virtù delle novellate norme di attuazione, il **ripiano del disavanzo e delle quote di disavanzo relative al rendiconto 2018 da recuperare nel 2021**, per come complessivamente accertato dalle medesime SS.RR., segue le regole dell'Accordo

Stato - Regione del 14 gennaio 2021 trasfusa nell'art. 7 del d.lgs. n.158 del 2019 come modificato dal d.lgs. n. 8 del 2021 (rate decennali e rinvio per il solo 2021 all'anno successivo a quello finale dei piani di ammortamento delle singole voci di disavanzo).

Si ha, dunque, che il disavanzo di amministrazione dell'anno 2019, stimato dalle SS.RR., come visto, in € 596.831.995,68 va a implementare il disavanzo complessivo della Regione il quale, nel 2018 (anno di riferimento per l'operatività della dilazione decennale), è stato pari a € (-) 7.313.398.073,97 e, nel 2019 è asceso a € (-) 7.484.236.035,07 con una differenza netta di € 170.837.961,10.

Tale ultimo dato, a ben vedere, costituendo nuovo disavanzo accertato nel 2019, resta fuori dal perimetro normativo dell'art. 7, d.lgs. 158 del 2019 e ss.mm. e ii.

Ne deriva che, in applicazione della regola generale di cui al citato d.lgs. 118/2011, il nuovo disavanzo, determinato dalla Corte in € 170.837.961,10 (quale peggioramento del saldo complessivo dal 2018 al 2019), dovrà essere ripianato o nel corso dell'esercizio successivo a quello di approvazione del rendiconto (*id est*: 2021) ovvero nei tre anni compresi nel bilancio di previsione dello stesso (*id est*: 2021-2023). Tuttavia, per espressa previsione normativa (art. 42, co. 12, cit.) il ripiano non può comunque superare la durata della legislatura: ne consegue che, nel caso di specie, sono solo due gli esercizi finanziari su cui sarà possibile accertare il disavanzo di amministrazione del 2019.

La legge di assestamento del bilancio 2021.

Il primo comma dell'art. 50 del d.lgs. 118 del 2011 prevede che *“Entro il 31 luglio, la regione approva con legge l'assestamento delle previsioni di bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi, del fondo pluriennale vincolato*

e del fondo crediti di dubbia esigibilità, accertati in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente, fermi restando i vincoli di cui all'art. 40".

Ad una prima lettura, invero, potrebbe desumersi che la legge di assestamento riferita al bilancio dell'esercizio 2021 in corso potrebbe non tenere conto delle risultanze del rendiconto 2019 (anche a prescindere dalle irregolarità evidenziate dalle SS.RR.).

Tuttavia, occorre fare riferimento alle suesposte considerazioni relative al principio di continuità del bilancio e alla *vis* espansiva del disequilibrio finanziario, per cui il legislatore regionale dovrebbe comunque tenere conto delle refluenze negative dei saldi di bilancio pregressi su quelli in corso di esercizio: in tale ottica, non risulterebbe esente da vizi di legittimità una legge di assestamento per l'anno 2021 che non tenesse in debita considerazione quanto rendicontato per l'anno 2019.

Inoltre, occorre segnalare che è la stessa lettera del d.lgs. 118 a escludere una simile evenienza.

Difatti, non soltanto il primo comma dell'art. 50 afferma che la legge di assestamento è approvata **"anche"** (e non esclusivamente) sulla scorta delle risultanze del rendiconto dell'anno precedente, ma viene in rilievo anche il secondo comma della disposizione in esame, a mente del quale *"La legge di assestamento del bilancio dà atto **del permanere degli equilibri generali di bilancio** e, in caso di accertamento negativo, assume i necessari provvedimenti di riequilibrio"*.

Se ne inferisce, dunque, la necessità, per il legislatore regionale, di prendere in considerazione tutto quanto contribuisca contabilmente a generare disequilibrio e tanto anche sulla base del principio di veridicità il quale, si rammenta, "fa esplicito riferimento al principio del *true and fair view* che ricerca nei dati contabili di bilancio

la rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio”.

Appendice di documentazione

Corte Costituzionale – Massime

Corte Cost., sent. n. 39 del 2014. Massima.

E' costituzionalmente illegittimo, per lesione dei parametri costituzionali e statutari posti a garanzia della potestà legislativa regionale, l'art. 1, comma 7, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), limitatamente alla parte in cui si riferisce al controllo dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi delle Regioni. Il predetto comma disciplina gli interventi che gli enti assoggettati al controllo della Corte dei conti, ivi comprese le Regioni, sono tenuti a porre in essere in seguito al giudizio operato dalla magistratura contabile ai sensi dei precedenti commi 3 e 4 nonché le conseguenze della mancata adozione degli stessi. In particolare, dalla pronuncia di accertamento adottata dalla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti consegue l'obbligo per le amministrazioni interessate – ove vengano rilevati squilibri economico-finanziari, la mancata copertura di spese, la violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno – di assumere, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito di tale pronuncia, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, cioè, nella specie, l'obbligo di modificare la legge di approvazione del bilancio o del rendiconto mediante i necessari provvedimenti, anch'essi legislativi. Dall'omissione della trasmissione di detti provvedimenti o dalla verifica negativa della sezione regionale di controllo in ordine agli stessi, deriva la preclusione dell'attuazione dei programmi di spesa per i quali fosse accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria, ciò che equivale, nella sostanza, all'attribuzione, a tali omissioni e verifica negativa, di un vero e proprio effetto impeditivo dell'efficacia della legge regionale in base alla quale dovevano essere realizzati i programmi di spesa la cui attuazione è interdetta. La disposizione impugnata conferisce, dunque, alle pronunce di accertamento e di verifica delle sezioni regionali di controllo l'effetto, da un canto, di vincolare il contenuto della produzione legislativa delle Regioni, obbligate a modificare le proprie leggi di bilancio, dall'altro, di inibire l'efficacia di tali leggi in caso di inosservanza del suddetto obbligo. **Tali effetti non possono, tuttavia, essere fatti discendere da una pronuncia della Corte dei conti, le cui funzioni di controllo non possono essere spinte sino a vincolare il contenuto**

degli atti legislativi o a privarli dei loro effetti. Le funzioni di controllo della magistratura contabile trovano infatti un limite nella potestà legislativa dei Consigli regionali che, in base all'assetto dei poteri stabilito dalla Costituzione, la esercitano in piena autonomia politica, senza che organi a essi estranei possano né vincolarla né incidere sull'efficacia degli atti che ne sono espressione (salvo, beninteso, il sindacato di costituzionalità delle leggi regionali spettante alla Corte costituzionale). La Corte dei conti, d'altro canto, è organo che – come, in generale, la giurisdizione e l'amministrazione – è sottoposto alla legge (statale e regionale); la previsione che una pronuncia delle sezioni regionali di controllo possa avere l'effetto di inibire l'efficacia di una legge si configura, perciò, come palesemente estranea all'ordinamento costituzionale e lesiva della potestà legislativa regionale. Inoltre, il controllo delle sezioni regionali della Corte dei conti sulle leggi regionali con le quali sono approvati i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi delle Regioni è diretto alla verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, sesto comma, Cost., della sostenibilità dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. Tale controllo ha, dunque, come parametro, almeno in parte, norme costituzionali, quali gli artt. 119, sesto comma, e 81 Cost., che costituiscono la garanzia costituzionale dei menzionati equilibri economico-finanziari. Il giudizio in esame si configura quindi, almeno per la parte in cui si svolge alla stregua di norme costituzionali, come un sindacato di legittimità costituzionale delle leggi regionali di approvazione dei bilanci e dei rendiconti, al quale l'impugnato comma 7 riconnette la possibile inibizione dell'efficacia di dette leggi. Tale disposizione ha così introdotto una nuova forma di controllo di legittimità costituzionale delle leggi che illegittimamente si aggiunge a quello effettuato dalla Corte costituzionale, alla quale l'art. 134 Cost. affida in via esclusiva il compito di garantire la legittimità costituzionale della legislazione (anche regionale) attraverso pronunce idonee a determinare la cessazione dell'efficacia giuridica delle leggi dichiarate illegittime. La dichiarazione di illegittimità costituzionale in parte qua della norma censurata, essendo fondata anche sulla violazione di disposizioni della Costituzione, ha efficacia per tutte le Regioni, a statuto ordinario e speciale, nonché per le Province autonome di Trento e di Bolzano (le ulteriori questioni sono assorbite). – Sul principio di unicità della giurisdizione costituzionale, che non tollera deroghe o attenuazioni di alcun genere, v. le citate sentenze nn. 6/1970, 31/1961, 21/1959 e 38/1957.

Corte Cost., sent. n. 39 del 2014. Massima.

Il rispetto dei vincoli europei discende direttamente, oltre che dai principi di coordinamento della finanza pubblica, dall'art. 117, primo comma, Cost. e dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, ad assicurare in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico (sentenza n. 60 del 2013). Da ciò consegue la differenza tra i controlli di regolarità e legittimità contabile, attribuiti alla Corte dei conti al fine di prevenire squilibri di bilancio, e i controlli istituiti dalle autonomie speciali sulla contabilità degli enti insistenti sul loro territorio e, più in generale, sulla finanza pubblica di interesse regionale. Mentre questi ultimi sono resi nell'interesse della Regione stessa e delle Province autonome, **quelli affidati alla Corte dei conti sono strumentali al rispetto degli obblighi che lo Stato ha assunto nei confronti dell'Unione europea in ordine alle politiche di bilancio. In questa prospettiva, funzionale ai principi di coordinamento e di armonizzazione dei conti pubblici, essi possono essere accompagnati anche da misure atte a prevenire pratiche contrarie ai principi della previa copertura e dell'equilibrio di bilancio (sentenze n. 266 e n. 60 del 2013), che ben si giustificano in ragione dei caratteri di neutralità e indipendenza del controllo di legittimità della Corte dei conti (sentenza n. 226 del 1976). Detti controlli si risolvono in un esito alternativo, nel senso che devono decidere se i bilanci preventivi e successivi degli enti territoriali siano o meno rispettosi del patto di stabilità e del principio di equilibrio (sentenze n. 60 del 2013 e n. 179 del 2007). Cionondimeno, essi non impingono nella discrezionalità propria della particolare autonomia di cui sono dotati gli enti territoriali destinatari, ma sono mirati unicamente a garantire la sana gestione finanziaria, prevenendo o contrastando pratiche non conformi ai richiamati principi costituzionali.**

Corte Cost. sent. 196 del 2018. Massima.

La riforma della disciplina del bilancio dello Stato introdotta dalla L. 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio) – e in specie le modifiche successivamente apportate – già avevano assegnato una nuova fisionomia alla struttura del bilancio, che – come riconosciuto da questa Corte nella sentenza n. 244 del 1995 – si "compone di una pluralità di provvedimenti legislativi, tra loro complementari e concorrenti" e "persegue, tra le altre, la finalità di meglio programmare, definire e controllare le entrate e le spese

pubbliche, per assicurare l'equilibrio finanziario e la sostanziale osservanza, in una proiezione temporale che supera l'anno, dei principi enunciati dall'art. 81 della Costituzione".

In sintonia con tali novità, questa Corte ha riconosciuto la legittimazione della Corte dei conti a sollevare questioni di legittimità in sede di giudizio di parificazione "per contrarietà con l'art. 81, quarto comma, della Costituzione", di tutte le "leggi che determinino veri e propri effetti modificativi dell'articolazione del bilancio dello Stato, per il fatto stesso di incidere, in senso globale, sulle unità elementari dello stesso, vale a dire sui capitoli con riflessi sugli equilibri di gestione" (sentenza n. 244 del 1995).

L'espansione del giudizio di parificazione come giudizio di legittimità del rendiconto dello Stato si è, peraltro, delineata quale conseguenza della previsione di cui all'art. 3, comma 1, della L. 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), che ha delimitato il controllo di legittimità degli atti (dapprima del Governo, poi anche con riguardo alle Regioni ad autonomia speciale) a poche ipotesi tipiche, interrompendo il rapporto di generale pregiudizialità tra controllo preventivo di legittimità (nel corso del quale, come si è ricordato, questa Corte aveva già riconosciuto la legittimazione a sollevare questione di legittimità costituzionale della legge presupposta all'atto amministrativo) e giudizio di parifica.

Tale percorso di espansione è culminato nell'adozione del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, nella L. 7 dicembre 2012, n. 213, che, in corrispondenza con l'entrata in vigore della L.Cost. 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), ha dettato disposizioni volte a assicurare effettività al rispetto di più vincolanti parametri finanziari, integrati da principi enucleabili dal diritto europeo.

Quel che più conta evidenziare in questa sede è che il giudizio di parificazione, previsto dapprima solo per lo Stato e per le autonomie speciali (in relazione all'approvazione dei rendiconti generali per le quali, pure, è stata espressamente riconosciuta la legittimazione della Corte dei conti a sollevare questioni di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 81, primo e quarto comma Cost. e 117, terzo comma, Cost.: sentenza n. 213 del 2008), è stato esteso alle Regioni a statuto ordinario.

In questa prospettiva si è stabilito che le sezioni regionali di controllo accertano gli squilibri economico-finanziari, la mancata copertura delle spese, la violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria (art. 1, comma 7, del D.L. n. 174 del 2012), in sostanza tutte le "irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti" (art. 1, comma 3, del D.L. n. 174 del 2012).

Alla luce di tali sviluppi, questa Corte ha riconosciuto l'ammissibilità di questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti in sede di giudizio di parificazione dei rendiconti regionali.

Sono state a questo proposito enucleate tutte le condizioni che presiedono alla legittimazione a sollevare questioni di legittimità costituzionale: a) applicazione di parametri normativi; b) giustiziabilità del provvedimento in relazione a situazioni soggettive dell'ente territoriale eventualmente coinvolte (ai sensi dell'art. 1, comma 12, del D.L. n. 174 del 2012), in considerazione della circostanza che l'interesse alla legalità finanziaria, perseguito dall'ente controllante, connesso a quello dei contribuenti, è distinto e divergente dall'interesse degli enti controllati, e potrebbe essere illegittimamente sacrificato, senza poter essere fatto valere, se il magistrato non potesse sollevare la questione sulle norme che si trova ad applicare e della cui conformità alla Costituzione dubita; c) pieno contraddittorio, sia nell'ambito del giudizio di parifica esercitato dalla sezione di controllo della Corte dei conti, sia nell'eventuale giudizio ad istanza di parte, qualora quest'ultimo venga avviato dall'ente territoriale cui si rivolge la parifica, garantito anche dal coinvolgimento del pubblico ministero, a tutela dell'interesse generale oggettivo alla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale dell'ente territoriale (art. 243-quater, comma 5, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali") (sentenza n. 89 del 2017).

E' stato, inoltre, affermato che, nell'esercizio di una tale ben definita funzione giurisdizionale, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sono legittimate a sollevare questione di legittimità costituzionale avverso tutte "le disposizioni di legge che determinano, nell'articolazione e nella gestione del bilancio stesso, effetti non consentiti dai principi posti a tutela degli equilibri economico-finanziari" e da tutti gli "altri precetti costituzionali, che custodiscono la sana gestione finanziaria (ex plurimis, sentenze n. 213 del 2008 e n. 244 del 1995)" (sentenza n. 181 del 2015).

Statuto della Regione Siciliana, art. 19

Testo coordinato dello Statuto speciale della Regione Siciliana approvato con R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455 (pubblicato nella G.U. del Regno d'Italia n. 133-3 del 10 giugno 1946), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 (pubblicata nella GURI n. 58 del 9 marzo 1948), modificato dalle leggi costituzionali 23 febbraio 1972, n. 1 (pubblicata nella GURI n. 63 del 7 marzo 1972), 12 aprile 1989, n. 3 (pubblicata nella GURI n. 87 del 14 aprile 1989) e 31 gennaio 2001, n. 2 (pubblicata nella GURI n. 26 dell'1 febbraio 2001).

ARTICOLO 19

1. L'Assemblea regionale non più tardi del mese di gennaio, approva il bilancio della Regione per il prossimo nuovo esercizio, predisposto dalla Giunta regionale.
2. L'esercizio finanziario ha la stessa decorrenza di quello dello Stato.
3. All'approvazione della stessa Assemblea è pure sottoposto il rendiconto generale della Regione.

L.R. 13-1-2015 n. 3, art. 11

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2015. Disposizioni finanziarie urgenti. Disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci.

Pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. sic. 16 gennaio 2015, n. 3, S.O. n. 2.

CAPO II

Disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci

Art. 11 *Applicazione dei principi contabili e schemi di bilancio.*

1. Al fine di garantire i processi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, nelle more che siano definite, in conformità con lo Statuto regionale, mediante le procedure di cui all'[articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42](#), decorrenza e modalità di applicazione delle disposizioni del [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 79 del medesimo decreto legislativo, a decorrere dal 1° gennaio 2015 la Regione e i suoi enti e organismi strumentali esclusi gli enti di cui al Titolo II del predetto [decreto legislativo n. 118/2011](#) e successive modifiche ed integrazioni, applicano le disposizioni del medesimo [decreto legislativo n.](#)

[118/2011](#) e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dal presente articolo. Sono confermate le disposizioni di cui al comma 12 dell'*articolo 47 della [legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5.](#)* ⁽⁶⁾.

2. L'affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria, secondo quanto previsto dall'*articolo 2 del [decreto legislativo n. 118/2011](#)* e successive modifiche ed integrazioni, l'adozione del piano dei conti integrato, secondo quanto previsto dall'*articolo 4 del predetto [decreto legislativo n. 118/2011](#)* e successive modifiche ed integrazioni, nonché l'adozione del bilancio consolidato secondo quanto previsto dall'articolo 11-bis del medesimo decreto legislativo, con riferimento all'Amministrazione regionale sono applicati a decorrere dall'esercizio finanziario 2016.

3. Gli enti locali, i loro enti e organismi strumentali, gli enti strumentali regionali e i loro organismi strumentali, ad eccezione di quelli sanitari, con riferimento alle disposizioni del comma 2 esercitano le facoltà di rinvio previste dal *[decreto legislativo n. 118/2011](#)* e successive modifiche e integrazioni, ferma restando l'applicazione delle disposizioni dei Titoli I, IV e V dello stesso decreto legislativo a decorrere dall'esercizio finanziario 2015 ⁽⁷⁾.

4. Le norme di attuazione di cui al comma 1, con riferimento all'Amministrazione regionale, determinano la disciplina riguardante l'organo di controllo e le modalità di esercizio delle funzioni connesse all'applicazione dell'*articolo 72 del [decreto legislativo n. 118/2011](#)* e successive modifiche ed integrazioni.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2016, l'Assemblea regionale siciliana, ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto della Regione, approvato con *[regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455](#)* e convertito in *[legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2](#)* e successive modifiche ed integrazioni, secondo le norme del proprio Regolamento interno, adegua il proprio ordinamento ai principi di cui al *[decreto legislativo n. 118/2011](#)* e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle esigenze di rendicontazione della Regione.

6. Con decreto dell'Assessore regionale per l'economia sono disciplinati i tempi e le modalità di approvazione e acquisizione dei rendiconti degli organismi strumentali della Regione.

7. Nel corso dell'esercizio finanziario 2015, ai sensi dell'*articolo 51, comma 10, del [decreto legislativo n. 118/2011](#)* e successive modifiche ed integrazioni, continuano a trovare applicazione, con riferimento all'Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che disciplinano le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio e le ulteriori disposizioni di cui al presente articolo. Per le tipologie di variazioni di bilancio non disciplinate dalle vigenti disposizioni regionali e per quelle fatte salve dal predetto comma 10, la

relativa disciplina è definita con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'economia [\(9\)](#).

8. Nelle more dell'adozione della nuova disciplina organica di contabilità, per i rinvii all'ordinamento contabile regionale contenuti nel [decreto legislativo n. 118/2011](#) e successive modifiche ed integrazioni, si applicano le seguenti disposizioni:

a) il bilancio finanziario gestionale di cui all'[articolo 39, comma 10, del decreto legislativo n. 118/2011](#) e successive modifiche ed integrazioni è approvato dalla Giunta regionale [\(9\)](#);

b) continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti sulle modalità ed i limiti del prelievo di somme dai fondi di cui all'[articolo 48 del decreto legislativo n. 118/2011](#) e successive modifiche ed integrazioni [\(9\)](#);

c) continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti sulle modalità di versamento al cassiere delle somme riscosse, gli strumenti di pagamento previsti dagli [articoli 13 e 15 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47](#) e successive modifiche ed integrazioni, nonché le norme previste dall'[articolo 21 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6](#) e successive modifiche ed integrazioni;

d) continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti sulle modalità ed i termini per la presentazione all'Assemblea regionale siciliana del rendiconto generale della Regione. A decorrere dal 1° gennaio 2017, entro il 31 luglio, con preventiva approvazione da parte della Giunta entro il 30 aprile, è approvato il rendiconto generale della Regione dell'anno precedente [\(8\)](#).

9. Gli enti strumentali e gli organismi strumentali della Regione adeguano i propri regolamenti contabili alle disposizioni del [decreto legislativo n. 118/2011](#) e successive modifiche ed integrazioni entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando che le disposizioni dei regolamenti in contrasto con quelle del medesimo decreto legislativo cessano di avere efficacia dall'1 gennaio 2015.

10. Su proposta dell'Assessore regionale per l'economia, la Giunta regionale provvede, nei termini, secondo le ulteriori modalità e per gli effetti previsti dai commi 7 e seguenti dell'[articolo 3 del decreto legislativo n. 118/2011](#) e successive modifiche ed integrazioni, al riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi risultanti all'1 gennaio 2015. Il relativo provvedimento è trasmesso all'Assemblea regionale siciliana.

11. Con le medesime modalità di cui al comma 10 si provvede al riaccertamento dei residui in ciascun esercizio finanziario nei termini ed ai sensi dei commi 8 e seguenti dell'[articolo 63 del decreto legislativo n. 118/2011](#) e successive modifiche ed integrazioni.

12. Per l'esercizio finanziario 2015 ai sensi dell'*articolo 11, comma 16, del decreto legislativo n. 118/2011* e successive modifiche ed integrazioni, nel corso dell'esercizio provvisorio continua ad applicarsi la disciplina vigente nell'esercizio finanziario 2014.

13. Per quanto non diversamente regolato per effetto del rinvio operato dal comma 1 e per effetto delle ulteriori disposizioni introdotte dal presente articolo, continua a trovare applicazione la vigente disciplina regionale di contabilità ⁽⁹⁾.

14. È abrogato il comma 1 dell'*articolo 6 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21*.

⁽⁶⁾ Comma così modificato dall' *art. 6, comma 10, lettere a) e a-bis), L.R. 7 maggio 2015, n. 9*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 99, comma 1 della stessa legge) e con applicabilità a decorrere dal 1° gennaio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 97, comma 2 della citata legge. La suddetta lettera a-bis) è stata aggiunta dall' *art. 1, comma 2, lettera a), L.R. 10 luglio 2015, n. 12*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 4*, comma 1, della medesima legge).

⁽⁷⁾ Comma così sostituito dall' *art. 6, comma 10, lettera b), L.R. 7 maggio 2015, n. 9*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 99, comma 1 della stessa legge) e con applicabilità a decorrere dal 1° gennaio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 97, comma 2 della citata legge. La suddetta lettera b) è stata sostituita dall' *art. 1, comma 2, lettera b), L.R. 10 luglio 2015, n. 12*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 4*, comma 1, della medesima legge).

⁽⁸⁾ Lettera così modificata dall' *art. 3, comma 13, L.R. 9 maggio 2017, n. 8*, a decorrere dal 12 maggio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 26, comma 1*, della stessa legge) e con applicabilità a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 25, comma 2* della medesima *L.R. n. 8/2017*.

⁽⁹⁾ Vedi, al riguardo, quanto previsto dall'*art. 1, comma 1, L.R. 5 marzo 2020, n. 7*.

L.R. 3-5-2001 n. 6, art. 52 comma 10

Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001.

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 7 maggio 2001, n. 21.

TITOLO IV

Disposizioni in materia di bilancio e contabilità

Art. 52

Integrazioni e modifiche alla [legge regionale n. 47/1977](#) e alla [legge regionale n. 10/1999](#).

10. Per quanto non previsto dalla [legge regionale 8 luglio 1977, n. 47](#) e successive modifiche ed integrazioni, come risulta altresì integrata e modificata dal presente articolo, si applicano le disposizioni della contabilità generale dello Stato, ivi comprese quelle contenute negli [articoli 10 e 11 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279](#) e, ove compatibili, quelle della legge quadro sulla contabilità delle regioni a statuto ordinario. Le norme contenute nella [legge regionale 8 luglio 1977, n. 47](#) e successive modifiche ed integrazioni, incompatibili con il nuovo assetto del bilancio della Regione, sono abrogate.

D.Lgs. 23-6-2011 n. 118, art. 11

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 luglio 2011, n. 172.

Art. 11 *Schemi di bilancio* (38)

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 adottano i seguenti comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate e altri organismi controllati:

a) allegato n. 9, concernente lo schema del bilancio di previsione finanziario, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri;

b) allegato n. 10, concernente lo schema del rendiconto della gestione, che comprende il conto del bilancio, i relativi riepiloghi, i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, lo stato patrimoniale e il conto economico;

c) allegato n. 11 concernente lo schema del bilancio consolidato disciplinato dall'art. 11-ter.

2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 redigono un rendiconto semplificato per il cittadino, da divulgare sul proprio sito internet, recante una esposizione sintetica dei dati di bilancio, con evidenziazione delle risorse finanziarie umane e strumentali utilizzate dall'ente nel perseguimento delle diverse

finalità istituzionali, dei risultati conseguiti con riferimento al livello di copertura ed alla qualità dei servizi pubblici forniti ai cittadini.

3. Al bilancio di previsione finanziario di cui al comma 1, lettera a), sono allegati, oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti contabili:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- g) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5;
- h) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

4. Al rendiconto della gestione sono allegati oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti contabili:

- a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
- e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
- f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
- g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
- h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
- i) per le sole regioni, il prospetto dimostrativo della ripartizione per missioni e programmi della politica regionale unitaria e cooperazione territoriale, a partire dal periodo di programmazione 2014 - 2020;
- j) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;

- k) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni;
- l) il prospetto dei dati SIOPE;
- m) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
- n) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione;
- o) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo redatta secondo le modalità previste dal comma 6;
- p) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

5. La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'[*art. 172, comma 1, lettera a\) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*](#);

i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;

j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

6. La relazione sulla gestione allegata al rendiconto è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili. In particolare la relazione illustra:

a) i criteri di valutazione utilizzati;

b) le principali voci del conto del bilancio;

c) le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

d) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

d-bis) solo con riferimento alle regioni, l'elenco degli impegni per spese di investimento di competenza dell'esercizio finanziati con il ricorso al debito non contratto; [\(39\)](#)

d-ter) solo con riferimento alle regioni, l'elenco degli impegni per spese di investimento che hanno determinato il disavanzo da debito autorizzato e non contratto alla fine dell'anno, distintamente per esercizio di formazione; [\(39\)](#)

e) le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui al comma 4, lettera n);

f) l'elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel corso dell'anno, nel caso in cui il conto del bilancio, in deroga al principio generale dell'integrità, espone il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi;

g) l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione;

h) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio sito internet;

i) l'elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;

- j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie;
- k) gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- l) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, con l'indicazione delle eventuali richieste di escussione nei confronti dell'ente e del rischio di applicazione dell'[art. 3, comma 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 350](#);
- m) l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e degli eventuali proventi da essi prodotti;
- n) gli elementi richiesti dall'[art. 2427](#) e dagli altri articoli del codice civile, nonché da altre norme di legge e dai documenti sui principi contabili applicabili;
- o) altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del rendiconto.

7. Al documento tecnico di accompagnamento delle regioni di cui all'[art. 39, comma 10](#), e al piano esecutivo di gestione degli enti locali di cui all'[art. 169 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), sono allegati:

- a) il prospetto delle previsioni di entrata per titoli, tipologie e categorie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, distinguendo le entrate ricorrenti e non ricorrenti, secondo lo schema di cui all'allegato 12/1;
- b) il prospetto delle previsioni di spesa per missioni, programmi e macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, distinguendo le spese ricorrenti e non ricorrenti, secondo lo schema di cui all'allegato 12/2.

8. Le amministrazioni di cui al comma 1 articolate in organismi strumentali come definiti dall'[art. 1, comma 2](#), approvano, contestualmente al rendiconto della gestione di cui al comma 1, lettera b), anche il rendiconto consolidato con i propri organismi strumentali. Il rendiconto consolidato delle regioni comprende anche i risultati della gestione del consiglio regionale.

9. Il rendiconto consolidato di cui al comma 8, predisposto nel rispetto dello schema previsto dal comma 1, lettera b), è costituito dal conto del bilancio, dai relativi riepiloghi, dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, dallo stato patrimoniale e dal conto economico, ed è

elaborato aggiungendo alle risultanze riguardanti la gestione dell'ente, quelle dei suoi organismi strumentali ed eliminando le risultanze relative ai trasferimenti interni. Al rendiconto consolidato sono allegati i prospetti di cui al comma 4, lettere da a) a g). Al fine di consentire l'elaborazione del rendiconto consolidato l'ente disciplina tempi e modalità di approvazione e acquisizione dei rendiconti dei suoi organismi strumentali.

10. Per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, la predisposizione degli allegati di cui al comma 3, lettere e) ed f), e di cui al comma 4, lettere d), e), h), j) e k), è facoltativa.

11. Gli schemi di bilancio di cui al presente articolo sono modificati ed integrati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali. A decorrere dal 2016, gli allegati riguardanti gli equilibri sono integrati in attuazione dell'*art. 9, della [legge 24 dicembre 2012, n. 243](#)*.

12. Nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria. Nel 2015, come prima voce dell'entrata degli schemi di bilancio autorizzatori annuali e pluriennali è inserito il fondo pluriennale vincolato come definito dall'art. 3, comma 4, mentre in spesa il fondo pluriennale è incluso nei singoli stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale.

13. Il bilancio di previsione e il rendiconto relativi all'esercizio 2015 predisposti secondo gli schemi di cui agli allegati 9 e 10 sono allegati ai corrispondenti documenti contabili aventi natura autorizzatoria. Il rendiconto relativo all'esercizio 2015 predisposto secondo lo schema di cui all'allegato 10 degli enti che si sono avvalsi della facoltà di cui all'art. 3, comma 12, non comprende il conto economico e lo stato patrimoniale. Al primo rendiconto di affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, è allegato anche lo stato patrimoniale iniziale.

14. A decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

15. A decorrere dal 2015 gli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78 adottano gli schemi di bilancio di cui al comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria cui affiancano nel 2015, con funzione conoscitiva, gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, salvo gli allegati n. 17, 18 e 20 del [decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 1996](#) che possono non essere compilati.

16. In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2015, gli enti di cui al comma 1 applicano la relativa disciplina vigente nel 2014, ad esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78, per i quali trova applicazione la disciplina dell'esercizio provvisorio prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2.

17. In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2016 gli enti di cui al comma 1 gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale autorizzatorio 2015 – 2017 per l'annualità 2016, riclassificati secondo lo schema di cui all'allegato 9.

[\(38\)](#) Articolo così sostituito dall' [art. 1, comma 1, lett. m\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.](#)

[\(39\)](#) Lettera inserita dall' [art. 1, comma 938, L. 30 dicembre 2018, n. 145,](#) a decorrere dal 1° gennaio 2019.

D.Lgs. 23-6-2011 n. 118, art. 42

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 luglio 2011, n. 172.

Art. 42 *Il risultato di amministrazione* [\(100\)](#)

1. Il risultato di amministrazione, distinto in fondi liberi, fondi accantonati, fondi destinati agli investimenti e fondi vincolati, è accertato con l'approvazione del rendiconto della gestione dell'ultimo esercizio chiuso, ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. Tale risultato non comprende le risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato determinato in spesa del conto del bilancio. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non presenti un importo sufficiente a comprendere le quote

vincolate, destinate ed accantonate, la differenza è iscritta nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, prima di tutte le spese, come disavanzo da recuperare, secondo le modalità previste al comma 12.

2. In occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, è determinato l'importo del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce.

3. I fondi accantonati del risultato di amministrazione comprendono il fondo crediti di dubbia esigibilità, l'accantonamento per i residui perenti e gli accantonamenti per passività potenziali.

4. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione, per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione, è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti.

5. Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;

b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;

c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;

d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui la regione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se la regione non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio.

L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione, per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione, è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.

6. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi del comma 1, può essere utilizzata, nel rispetto dei vincoli di destinazione, con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio previsti dalla legislazione vigente, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti. [\(101\)](#)

7. Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

8. Le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere immediatamente utilizzate per le finalità cui sono destinate, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, del primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente.

9. Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 8, entro il 31 gennaio, la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione dell'anno precedente sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate e approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a). Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.

10. Le quote del risultato presunto derivante dall'esercizio precedente, costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente, possono essere utilizzate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente,

per le finalità cui sono destinate, con provvedimento di variazione al bilancio, se la verifica di cui al comma 9 e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 4, lettera d), sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate.

11. Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate del risultato di amministrazione, sono effettuate dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 10. Le variazioni consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa, derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dall'ordinamento contabile o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario.

12. L'eventuale disavanzo di amministrazione accertato ai sensi del comma 1, a seguito dell'approvazione del rendiconto, al netto del debito autorizzato e non contratto di cui all'art. 40, comma 1, è applicato al primo esercizio del bilancio di previsione dell'esercizio in corso di gestione. La mancata variazione di bilancio che, in corso di gestione, applica il disavanzo al bilancio è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della legislatura regionale, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori. Ai fini del rientro, possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. [\(102\)](#)

13. La deliberazione di cui al comma 12 contiene l'impegno formale di evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. Con periodicità almeno semestrale, il Presidente della giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro. A decorrere dal 2016, è fatto salvo quanto previsto dall'art. 40, comma 2.

14. L'eventuale disavanzo di amministrazione presunto, accertato ai sensi del comma 2, è applicato al bilancio di previsione dell'esercizio successivo secondo le modalità previste al comma 12. A seguito dell'approvazione del rendiconto e

dell'accertamento dell'importo definitivo del disavanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, si provvede alle eventuali ulteriori iniziative necessarie ai sensi del comma 12.

15. A seguito dell'eventuale accertamento di un disavanzo di amministrazione presunto, nell'ambito delle attività previste dal comma 9 effettuate nel corso dell'esercizio provvisorio, si provvede alla tempestiva approvazione del bilancio di previsione. Nelle more dell'approvazione del bilancio, la gestione prosegue secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria riguardante la gestione provvisoria del bilancio.

[\(100\)](#) Articolo aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*, che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.

[\(101\)](#) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l' *art. 109, comma 1, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*.

[\(102\)](#) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l' *art. 9, comma 5, D.L. 19 giugno 2015, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2015, n. 125*.

D.Lgs. 23-6-2011 n. 118, Allegato 1

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 luglio 2011, n. 172.

Allegato 1

(previsto dall'articolo 3, comma 1)

11. Principio della continuità e della costanza

La valutazione delle poste contabili di bilancio deve essere fatta nella prospettiva della continuazione delle attività istituzionali per le quali l'amministrazione pubblica è costituita. Il principio della continuità si fonda sulla considerazione che ogni sistema aziendale, sia pubblico sia privato, deve rispondere alla preliminare caratteristica di essere atto a perdurare nel tempo. Pertanto le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio devono rispondere al requisito di essere fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la possibilità di continuare ad essere validi nel tempo, se le condizioni gestionali non saranno tali

da evidenziare chiari e significativi cambiamenti. Il principio si applica anche al fine di garantire equilibri economico – finanziari che siano salvaguardati e perdurino nel tempo. Il principio della continuità riguarda anche i dati contabili che nella successione del tempo devono essere rilevati e rappresentati con correttezza nelle situazioni contabili di chiusura e di riapertura dei conti e in tutti i documenti contabili.

Inoltre, la costanza di applicazione dei principi contabili generali e di quelli particolari di valutazione è uno dei cardini delle determinazioni finanziarie, economiche e patrimoniali dei bilanci di previsione, della gestione, del rendiconto e bilancio d'esercizio (principio della costanza). Infatti, il principio della continuità e quello della costanza dei criteri applicati introducono le condizioni essenziali per la comparabilità delle valutazioni tra i documenti contabili del bilancio di previsione e della rendicontazione e delle singole e sintetiche valutazioni nel tempo, anche connesse con i processi gestionali. L'eventuale cambiamento dei criteri particolari di valutazione adottati, deve rappresentare un'eccezione nel tempo che risulti opportunamente descritta e documentata in apposite relazioni nel contesto del sistema di bilancio. Il principio della costanza, insieme agli altri postulati, risponde alla logica unitaria di rappresentare nel sistema di bilancio, mediante i diversi valori contabili di tipo finanziario, economico e patrimoniale, la coerenza, la chiarezza e la significatività delle scelte di programmazione, della gestione e delle risultanze finali di esercizio.

Cost. 27-12-1947, artt. 100 e 103

Costituzione della Repubblica italiana.

100. Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.

La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.

La legge assicura l'indipendenza dei due istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.

103. Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della Pubblica Amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.

La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.

I Tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.

R.D. 12-7-1934 n. 1214, artt. 39, 40, 41

Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 1° agosto 1934, n. 179.

39. (art. 29, legge 14 agosto 1862, n. 800). – La Corte verifica il rendiconto generale dello Stato e ne confronta i risultati tanto per le entrate, quanto per le spese ponendoli a riscontro con le leggi del bilancio.

A tale effetto verifica se le entrate riscosse e versate ed i resti da riscuotere e da versare risultanti dal rendiconto, siano conformi ai dati esposti nei conti periodici e nei riassunti generali trasmessi alla Corte dai singoli ministeri; se le spese ordinate e pagate durante l'esercizio concordino con le scritture tenute o controllate dalla Corte ed accerta i residui passivi in base alle dimostrazioni allegate ai decreti ministeriali di impegno ed alle proprie scritture.

La Corte con eguali accertamenti verifica i rendiconti, allegati al rendiconto generale, delle aziende, gestioni ed amministrazioni statali con ordinamento autonomo soggette al suo riscontro [\(58\)](#).

[\(58\)](#) Vedi, anche, il comma 5 dell'art. 1, [D.L. 10 ottobre 2012, n. 174](#), come sostituito dalla [legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213](#).

40. (art. 32, legge 14 agosto 1862, n. 800). – La Corte delibera sul rendiconto generale dello Stato a sezioni riunite e con le formalità della sua giurisdizione contenziosa [\(59\)](#).

[\(59\)](#) Vedi, anche, il comma 5 dell'art. 1, [D.L. 10 ottobre 2012, n. 174](#), come sostituito dalla [legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213](#).

41. (art. 31, legge 14 agosto 1862, n. 800). – Alla deliberazione di cui al precedente articolo è unita una relazione fatta dalla Corte a sezioni riunite nella quale questa deve esporre:

le ragioni Per le quali ha apposto con riserva il suo visto a mandati o ad altri atti o decreti;

le sue osservazioni intorno al modo col quale le varie amministrazioni si sono conformate alle discipline di ordine amministrativo o finanziario;

le variazioni o le riforme che crede opportune per il perfezionamento delle leggi e dei regolamenti sull'amministrazione e sui conti del pubblico denaro [\(60\)](#).

[\(60\)](#) Vedi, anche, il comma 5 dell'*art. 1, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174*, come sostituito dalla *legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213*.

D.L. 10-10-2012 n. 174, art. 1

Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 ottobre 2012, n. 237.

Titolo I

Regioni

Art. 1 *Rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni* [\(3\)](#) [\(27\)](#)

1. Al fine di rafforzare il coordinamento della finanza pubblica, in particolare tra i livelli di governo statale e regionale, e di garantire il rispetto dei vincoli finanziari derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, le disposizioni del presente articolo sono volte ad adeguare, ai sensi degli articoli 28, 81, 97, 100 e 119 della Costituzione, il controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle regioni di cui all'*articolo 3, comma 5, della legge 14 gennaio 1994, n. 20*, e all'*articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131*, e successive modificazioni. [\(19\)](#)

2. Annualmente le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti trasmettono ai consigli regionali una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nell'anno precedente e sulle tecniche di quantificazione degli oneri. [\(16\)](#) [\(19\)](#) [\(28\)](#)

3. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi delle regioni e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale, con le modalità e secondo le procedure di cui

all'*articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266*, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. I bilanci preventivi annuali e pluriennali e i rendiconti delle regioni con i relativi allegati sono trasmessi alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti dai presidenti delle regioni con propria relazione. [\(19\)](#) [\(25\)](#)

4. Ai fini del comma 3, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano altresì che i rendiconti delle regioni tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività regionale e di servizi strumentali alla regione, nonché dei risultati definitivi della gestione degli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali resta fermo quanto previsto dall'*articolo 2, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*, dall'*articolo 2, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549*, e dall'*articolo 32 della legge 27 dicembre 1997, n. 449*. [\(19\)](#)

5. Il rendiconto generale della regione è parificato dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi degli articoli *39, 40 e 41 del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214*. Alla decisione di parifica è allegata una relazione nella quale la Corte dei conti formula le sue osservazioni in merito alla legittimità e alla regolarità della gestione e propone le misure di correzione e gli interventi di riforma che ritiene necessari al fine, in particolare, di assicurare l'equilibrio del bilancio e di migliorare l'efficacia e l'efficienza della spesa. La decisione di parifica e la relazione sono trasmesse al presidente della giunta regionale e al consiglio regionale. [\(19\)](#)

6. Il presidente della regione trasmette ogni dodici mesi alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti una relazione sul sistema dei controlli interni, adottata sulla base delle linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti e sui controlli effettuati nell'anno. [\(17\)](#) [\(24\)](#)

7. Nell'ambito della verifica di cui ai commi 3 e 4, l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per le amministrazioni interessate l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono

trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora la regione non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria. [\(11\)](#) [\(19\)](#)

8. Le relazioni redatte dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai sensi dei commi precedenti sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze per le determinazioni di competenza. [\(19\)](#)

9. Ciascun gruppo consiliare dei consigli regionali approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto. In ogni caso il rendiconto evidenzia, in apposite voci, le risorse trasferite al gruppo dal consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati. [\(20\)](#) [\(23\)](#)

9-bis. Al fine di agevolare la rimozione degli squilibri finanziari delle regioni che adottano, o abbiano adottato, il piano di stabilizzazione finanziaria, ai sensi dell'[articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#), approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo di rotazione, con una dotazione di 50 milioni di euro, denominato «Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni alle regioni in situazione di squilibrio finanziario», finalizzato a concedere anticipazioni di cassa per il graduale ammortamento dei disavanzi e dei debiti fuori bilancio accertati, nonché per il concorso al sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del citato piano di stabilizzazione finanziaria ovvero per la regione Campania al finanziamento del piano di rientro di cui al comma 5 dell'[articolo 16 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83](#), convertito con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 134](#). [\(6\)](#) [\(26\)](#)

9-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanare entro il termine del 31

marzo 2013 sono individuati i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma 9-bis attribuibile a ciascuna regione, nonché le modalità per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di 10 anni, decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione. I criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascuna Regione sono definiti nei limiti dell'importo massimo fissato in euro 10 per abitante e della disponibilità annua del Fondo. [\(7\)](#)

9-quater. Alla copertura degli oneri derivanti per l'anno 2013 dalle disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-ter, si provvede a valere sulla dotazione del Fondo di rotazione di cui all'articolo 4, comma 1. Il Fondo di cui al comma 9-bis è altresì alimentato dalle somme del Fondo rimborsate dalle regioni. [\(8\)](#)

9-quinquies. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio. [\(4\)](#)

9-sexies. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi 9-bis e seguenti, alle regioni interessate, in presenza di eccezionali motivi di urgenza, può essere concessa un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione di cui al comma 9-bis, da riassorbire secondo tempi e modalità disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 9-ter. [\(9\)](#)

9-septies. Il piano di stabilizzazione finanziaria di cui al comma 9-bis, per le regioni che abbiano già adottato il piano stesso, è completato entro il 30 giugno 2016 e l'attuazione degli atti indicati nel piano deve avvenire entro il 31 dicembre 2017. Per le restanti regioni i predetti termini sono, rispettivamente, di quattro e cinque anni dall'adozione del ripetuto piano di stabilizzazione finanziaria. Conseguentemente, sono soppressi i commi 13, 14 e 15 dell'*articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174*, convertito con modificazioni dalla *legge 7 dicembre 2012, n. 213*. [\(10\)](#)

10. Il rendiconto è trasmesso da ciascun gruppo consiliare al presidente del consiglio regionale, che lo trasmette al presidente della regione. Entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, il presidente della regione trasmette il rendiconto di ciascun gruppo alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti perché si pronunci, nel termine di trenta giorni dal ricevimento, sulla regolarità dello stesso con apposita delibera, che è trasmessa al presidente della regione per il successivo inoltro al presidente del consiglio regionale, che ne cura la pubblicazione. In caso di mancata pronuncia nei successivi trenta giorni, il rendiconto di esercizio si intende comunque approvato. Il rendiconto è, altresì, pubblicato in allegato al conto consuntivo del consiglio regionale e nel sito istituzionale della regione. [\(12\)](#) [\(21\)](#)

11. Qualora la competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti riscontri che il rendiconto di esercizio del gruppo consiliare o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non sia conforme alle prescrizioni stabilite a norma del presente articolo, trasmette, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto, al presidente della regione una comunicazione affinché si provveda alla relativa regolarizzazione, fissando un termine non superiore a trenta giorni. La comunicazione è trasmessa al presidente del consiglio regionale per i successivi adempimenti da parte del gruppo consiliare interessato e sospende il decorso del termine per la pronuncia della sezione. Nel caso in cui il gruppo non provveda alla regolarizzazione entro il termine fissato, decade, per l'anno in corso, dal diritto all'erogazione di risorse da parte del consiglio regionale. La decadenza di cui al presente comma comporta l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale e non rendicontate. [\(13\)](#) [\(21\)](#)

12. La decadenza e l'obbligo di restituzione di cui al comma 11 conseguono alla mancata trasmissione del rendiconto entro il termine individuato ai sensi del comma 10, ovvero alla delibera di non regolarità del rendiconto da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Avverso le delibere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, di cui al presente comma, è ammessa l'impugnazione alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione, con le forme e i termini di cui all'*articolo [243-quater, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.](#)* [\(18\)](#) [\(14\)](#) [\(21\)](#)

[13. Le regioni che abbiano adottato il piano di stabilizzazione finanziaria, ai sensi dell'*articolo [14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,](#)* convertito, con modificazioni, dalla *legge [30 luglio 2010, n. 122,](#)* formalmente approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono chiedere al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 15 dicembre 2012, un'anticipazione di cassa da destinare esclusivamente al pagamento delle spese di parte corrente relative a spese di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, già impegnate e comunque non derivanti da riconoscimento dei debiti fuori bilancio. [\(5\)](#)]

[14. L'anticipazione di cui al comma 13 è concessa, nei limiti di 50 milioni di euro per l'anno 2012, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, che stabilisce altresì le modalità per l'erogazione e per la restituzione dell'anticipazione straordinaria in un periodo massimo di cinque anni, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata l'anticipazione. [\(5\)](#)]

[15. Alla copertura degli oneri derivanti, nell'anno 2012, dalle disposizioni recate dai commi 13 e 14 si provvede a valere sulla dotazione del Fondo di rotazione di cui all'articolo 4, comma 5. [\(5\)](#)]

16. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente articolo entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. [\(22\)](#) [\(15\)](#)

17. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

[\(3\)](#) Articolo così sostituito dalla *legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213*.

[\(4\)](#) Comma inserito dall'*art. 1, comma 230, L. 24 dicembre 2012, n. 228*, a decorrere dal 1° gennaio 2013.

[\(5\)](#) Comma soppresso dal *comma 9-septies del presente art. 1, D.L. 174/2012*, come inserito dall'*art. 1, comma 230, L. 24 dicembre 2012, n. 228*, a decorrere dal 1° gennaio 2013.

[\(6\)](#) Comma inserito dall'*art. 1, comma 230, L. 24 dicembre 2012, n. 228*, a decorrere dal 1° gennaio 2013, e così modificato dall' *art. 11, comma 16, D.L. 28 giugno 2013, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 99*. Il presente comma era stato sostituito dall' *art. 1, comma 4, lett. a), D.L. 31 ottobre 2013, n. 126*, non convertito in legge (*Comunicato 31 dicembre 2013*, pubblicato nella G.U. 31 dicembre 2013, n. 305) e dall' *art. 3, comma 3, lett. a), D.L. 30 dicembre 2013, n. 151*, non convertito in legge (*Comunicato 1° marzo 2014*, pubblicato nella G.U. 1° marzo 2014, n. 50).

[\(7\)](#) Comma inserito dall'*art. 1, comma 230, L. 24 dicembre 2012, n. 228*, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Il presente comma era stato modificato dall' *art. 1, comma 4, lett. b), D.L. 31 ottobre 2013, n. 126*, non convertito in legge (*Comunicato 31 dicembre 2013*, pubblicato nella G.U. 31 dicembre 2013, n. 305) e dall' *art. 3, comma 3, lett. b), D.L. 30 dicembre 2013, n. 151*, non convertito in legge (*Comunicato 1° marzo 2014*, pubblicato nella G.U. 1° marzo 2014, n. 50).

[\(8\)](#) Comma inserito dall'*art. 1, comma 230, L. 24 dicembre 2012, n. 228*, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Il presente comma era stato modificato dall' *art. 1, comma 4, lett. c), D.L. 31 ottobre 2013, n. 126*, non convertito in legge (*Comunicato 31 dicembre 2013*, pubblicato nella G.U. 31 dicembre 2013, n. 305) e dall' *art. 3, comma 3, lett. c), D.L. 30 dicembre 2013, n. 151*, non convertito in legge (*Comunicato 1° marzo 2014*, pubblicato nella G.U. 1° marzo 2014, n. 50).

[\(9\)](#) Comma inserito dall'*art. 1, comma 230, L. 24 dicembre 2012, n. 228*, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Il presente comma era stato modificato dall' *art. 1, comma 4, lett. d), D.L. 31 ottobre 2013, n. 126*, non convertito in legge

([Comunicato 31 dicembre 2013](#), pubblicato nella G.U. 31 dicembre 2013, n. 305) e dall' [art. 3, comma 3, lett. d\), D.L. 30 dicembre 2013, n. 151](#), non convertito in legge ([Comunicato 1° marzo 2014](#), pubblicato nella G.U. 1° marzo 2014, n. 50).

(10) Comma inserito dall'[art. 1, comma 230, L. 24 dicembre 2012, n. 228](#), a decorrere dal 1° gennaio 2013. Il presente comma era stato modificato dall' [art. 1, comma 4, lett. e\), D.L. 31 ottobre 2013, n. 126](#), non convertito in legge ([Comunicato 31 dicembre 2013](#), pubblicato nella G.U. 31 dicembre 2013, n. 305) e dall' [art. 3, comma 3, lett. e\), D.L. 30 dicembre 2013, n. 151](#), non convertito in legge ([Comunicato 1° marzo 2014](#), pubblicato nella G.U. 1° marzo 2014, n. 50).

(11) La [Corte costituzionale, con sentenza 26 febbraio-6 marzo 2014, n. 39](#) (Gazz. Uff. 12 marzo 2014, n. 12 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente alla parte in cui si riferisce al controllo dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi delle Regioni.

(12) La [Corte costituzionale, con sentenza 26 febbraio-6 marzo 2014, n. 39](#) (Gazz. Uff. 12 marzo 2014, n. 12 – Prima serie speciale), corretta con ordinanza 7-15 maggio 2014, n. 131 (Gazz. Uff. 21 maggio 2014, n. 22 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro: a) l'illegittimità costituzionale del primo periodo del presente comma, limitatamente alle parole «che lo trasmette al presidente della Regione»; b) l'illegittimità costituzionale del secondo periodo del presente comma, limitatamente alle parole «al presidente della regione per il successivo inoltrato»; c) l'illegittimità costituzionale del secondo periodo del presente comma, nella parte in cui prevede il «presidente della regione», anziché il «presidente del consiglio regionale».

(13) La [Corte costituzionale, con sentenza 26 febbraio-6 marzo 2014, n. 39](#) (Gazz. Uff. 12 marzo 2014, n. 12 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro: a) l'illegittimità costituzionale del primo periodo del presente comma, nella parte in cui prevede il «presidente della regione», anziché il «presidente del consiglio regionale»; b) l'illegittimità costituzionale del terzo periodo del presente comma; c) l'illegittimità costituzionale del quarto periodo del presente comma, nella parte in cui prevede che l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale e non rendicontate consegue alla «decadenza di cui al presente comma», anziché all'omessa regolarizzazione di cui al presente comma.

(14) La [Corte costituzionale, con sentenza 26 febbraio-6 marzo 2014, n. 39](#) (Gazz. Uff. 12 marzo 2014, n. 12 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma, là dove prevede che «La decadenza e l'obbligo di restituzione di cui al comma 11 conseguono» anziché prevedere che «L'obbligo di restituzione di cui al comma 11 consegue».

[\(15\)](#) La Corte costituzionale, con sentenza 26 febbraio–6 marzo 2014, n. 39 (Gazz. Uff. 12 marzo 2014, n. 12 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui impone alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano di adeguare il proprio ordinamento alle disposizioni dei commi 7, limitatamente alla parte in cui si riferisce al controllo dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi delle Regioni; 10, primo periodo, limitatamente alle parole «che lo trasmette al presidente della Regione»; 10, secondo periodo, limitatamente alle parole «al presidente della regione per il successivo inoltrò»; 11, primo periodo, nella parte in cui prevede il «presidente della regione», anziché il «presidente del consiglio regionale»; 11, terzo periodo; 11, quarto periodo, nella parte in cui prevede che l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale e non rendicontate consegue alla «decadenza di cui al presente comma», anziché all'omessa regolarizzazione di cui allo stesso comma 11; 12, là dove prevede che «La decadenza e l'obbligo di restituzione di cui al comma 11 conseguono» anziché prevedere che «L'obbligo di restituzione di cui al comma 11 consegue».

[\(16\)](#) Comma così modificato dall' [art. 33, comma 2, lett. a\), n. 1\), D.L. 24 giugno 2014, n. 91](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 agosto 2014, n. 116](#).

[\(17\)](#) Comma così sostituito dall' [art. 33, comma 2, lett. a\), n. 2\), D.L. 24 giugno 2014, n. 91](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 agosto 2014, n. 116](#).

[\(18\)](#) Comma così modificato dall' [art. 33, comma 2, lett. a\), n. 3\), D.L. 24 giugno 2014, n. 91](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 agosto 2014, n. 116](#).

[\(19\)](#) La [Corte costituzionale, con sentenza 26 febbraio – 6 marzo 2014, n. 39](#) (Gazz. Uff. 12 marzo 2014, n. 12, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibili, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, nonché non fondate, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 1 a 8, promosse in riferimento agli articoli 117 e 119 della Costituzione e ad altre norme meglio precisate in sentenza.

[\(20\)](#) La [Corte costituzionale, con sentenza 26 febbraio – 6 marzo 2014, n. 39](#) (Gazz. Uff. 12 marzo 2014, n. 12, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondate, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 9, promosse in riferimento agli articoli 116, 117, 119 e 127 della Costituzione e ad altre norme meglio precisate in sentenza.

[\(21\)](#) La [Corte costituzionale, con sentenza 26 febbraio – 6 marzo 2014, n. 39](#) (Gazz. Uff. 12 marzo 2014, n. 12, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondate, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 10, 11 e 12, promosse in riferimento agli articoli 116, 117, 119 e 127 della Costituzione e ad altre norme meglio precisate in sentenza.

[\(22\)](#) La [Corte costituzionale, con sentenza 26 febbraio – 6 marzo 2014, n. 39](#) (Gazz. Uff. 12 marzo 2014, n. 12, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibili, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, nonché non fondate, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 16, promosse in riferimento a varie norme meglio precisate in sentenza.

[\(23\)](#) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.P.C.M. 21 dicembre 2012](#).

[\(24\)](#) Per le linee guida di cui al presente comma vedi la [Deliberazione 11 febbraio 2013, n. 5](#), la [Deliberazione 15 aprile 2014, n. 9/SEZAUT/2014/INPR](#), la [Deliberazione 17 febbraio 2015, n. 7/SEZAUT/2015/INPR](#), la [Deliberazione 2 maggio 2016, n. 17/SEZAUT/2016/INPR](#), la [Deliberazione 4 maggio 2017, n. 10/SEZAUT/2017/INPR](#), la [Deliberazione 14 maggio 2018, n. 11/SEZAUT/2018/INPR](#), la [Deliberazione 28 maggio 2019, n. 11/SEZAUT/2019/INPR](#) e la [Deliberazione 20 aprile 2020, n. 5/SEZAUT/2020/INPR](#).

[\(25\)](#) Vedi, anche, la [Deliberazione 22 febbraio 2013, n. 6/SEZAUT/2013/INPR](#), la [Deliberazione 4 marzo 2014, n. 5/SEZAUT/2014/INPR](#), la [Deliberazione 15 aprile 2014, n. 10/SEZAUT/2014/INPR](#), la [Deliberazione 19 luglio 2017, n. 18/SEZAUT/2017/INPR](#), la [Deliberazione 28 maggio 2019, n. 10/SEZAUT/2019/INPR](#), la [Deliberazione 20 aprile 2020, n. 4/SEZAUT/2020/INPR](#), la [Deliberazione 31 marzo 2021, n. 5/SEZAUT/2021/INPR](#) e la [Deliberazione 27 maggio 2021, n. 09/SEZAUT/2021/INPR](#).

[\(26\)](#) Vedi, anche, l' [art. 17, comma 5, D.L. 6 marzo 2014, n. 16](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 2 maggio 2014, n. 68](#).

[\(27\)](#) Vedi, anche, l' [art. 1, comma 799, L. 28 dicembre 2015, n. 208](#).

[\(28\)](#) Per le linee di orientamento per le relazioni annuali sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali, vedi la [Deliberazione 27 maggio 2021, n. 08/SEZAUT/2021/INPR](#).